FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0067/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0073/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Roberta Landi - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

Vista la decisione di questa Corte federale d'appello n. 52/2025-2026, con la quale è divenuta definitiva in ambito endofederale la sanzione della squalifica di 1 anno irrogata al sig. *Omissis* (nato il *Omissis*), a suo tempo deferito dalla Procura federale al Tribunale federale territoriale per Lazio per rispondere:

"*A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 fino al mese di novembre 2024, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, consistiti nell'avere lo stesso proferito ripetutamente all'indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: "sei una pippa", "non sai fare niente"; nonché ancora per avere lo stesso, unitamente al proprio compagno di squadra sig. Omissis, proferito all'indirizzo del calciatore sig. E.P. espressioni del seguente testuale tenore: "A te piacciono i maschi", "sei un frocio", "sei un handicappato"; tanto è accaduto nel corso di una cena consumata dalla squadra Under 13 in occasione del "Torneo Caroli Hotel", disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024;*

B) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. d), del Regolamento

F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, il giorno 2.11.2024 nel corso del "Torneo Caroli Hotel" disputato a Gallipoli dal 31.10.2024 al 3.11.2024, in concorso con i calciatori sigg.ri Omissis, Omissis e Omissis, posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno del calciatore sig. E.P. idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio, consistito nell'avere lo stesso, alternandosi nell'azione con il sig. Omissis, strofinato il proprio pene sul volto del sig. E.P. alla presenza dei calciatori sigg.ri Omissis e Omissis i quali, sebbene non partecipassero materialmente all'azione posta in essere, ne hanno agevolato il realizzarsi con comportamenti di scherno e di totale volontaria inerzia rispetto a quanto stava accadendo, tali da indebolire la capacità di resistenza della vittima e fungere da incoraggiamento a coloro che stavano ponendo in essere i comportamenti appena descritti";

Vista l'istanza in data 24 novembre 2025, con la quale i signori Irene Grappini e Simone Prisco, esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore *Omissis*, hanno chiesto che il proprio figlio acceda al beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 *bis*, CGS, con commutazione in attività rieducative di metà della sanzione ricevuta;

Visto il Comunicato ufficiale n. 61/A del 19 settembre 2025, con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 *bis*;

Uditi l'Avv. Priscilla Palombi per l'istante e l'Avv. Giulia Conti per la Procura federale;

Considerato che - per costante giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS. UU., dispositivo n. 38/2025-2026; CFA, Sez. I, dispositivi n. 47, n. 48 e n. 49/2025-2026) - l'art. 137, comma 2 *bis*, CGS, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione agli organi di giustizia sportiva e non ad organi amministrativi, postula necessariamente un vaglio da parte del giudice sportivo stesso circa la concedibilità del beneficio stesso, in relazione alla tipologia della violazione disciplinare sanzionata e alle finalità intrinseche della giustizia c.d. riparativa;

Considerato che, come hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte nella ricordata decisione n. 52/2025-2026, l'illecito disciplinare contestato all'istante si pone in frontale

contrasto con i principi che si ricavano dall'art. 33 Cost., ultimo comma aggiunto con la l. cost. 26 settembre 2023, n. 1, dall'art. 16 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dalle linee guida adottate dalla FIGC con il CU n. 87/A del 31 agosto 2023, dalla c.d. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24 ottobre 2020 (v. anche CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025);

Considerato che, sulla scorta di considerazioni di ordine sistematico, questa Corte ha escluso che il beneficio possa essere concesso in relazione a quegli illeciti che, per la loro natura e intrinseca gravità, precludono l'accesso al patteggiamento in ogni sua forma ai sensi degli artt. 126, comma 7, e 127, comma 7, CGS (CFA, SS. UU., dispositivo n. 38/2024-2025);

Considerato che le citate disposizioni non ammettono al patteggiamento, fra gli altri, *"gli episodi di prevaricazione con atti di prepotenza"* e *"gli episodi di abusi e molestie sessuali"*;

Considerato che l'istante è stato deferito alla giustizia federale in relazione a fatti di bullismo (capo A) e di abuso sessuale (capo B dell'atto di deferimento) in relazione alle definizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, rispettivamente lett. h) e lett. d), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;

Considerato che, secondo tale Regolamento:

- per "*bullismo*", si intendono, tra gli altri, i "*comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 [i tesserati] che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento*" (lett. h);

- per "*abuso sessuale*", si intende, fra gli altri, "*qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato*" (lett. d);

Considerato che i fatti addebitati rientrano - per testuale formulazione dell'atto deferimento, letto alla luce della pertinente normativa federale - nelle fattispecie di cui artt. 126, comma 7, e 127, comma 7, CGS;

Considerato che il trattamento sanzionatorio è stabilito, a norma dell'art. 12, comma 1, CGS, tenendo conto "*della natura e della gravità dei fatti commessi* " e, a termini del successivo art. 44, comma 5, *"tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività"* e che, pertanto, la sanzione deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita e deve necessariamente essere proporzionale al disvalore (per tutte, da ultimo: CFA, Sez. I, decisione n. 18/2025-2026);

Considerato, in conclusione, che nel caso di violazione disciplinare così gravemente connotata nell'ordinamento federale, la dimidiazione della relativa squalifica comporterebbe una palese violazione dei principi di effettività e afflittività che fondano il sistema sanzionatorio federale,

P.Q.M.

Respinge l'istanza in epigrafe.

Dispone la comunicazione del presente dispositivo alla parte e alla Procura federale interregionale.

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce